



POPs

Persistent Organic Pollutants

Convenzioni/Norme

Elenchi

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2020

POPs - Persistent Organic Pollutants | Regolamento (UE) 2019/1021 - Convenzioni / Norme ed Elenchi

ID 10321 | Rev. 2.0 del 18.08.2020

Nella Rev. 2.0 del 18 Agosto 2020 del presente Documento, aggiunta 1 Sostanza nell'Allegato I parte A e modifica ad una Deroga All. 1 Sostanza 29 (Divieti ed eventuali deroghe), in accordo con:

- [Regolamento delegato \(UE\) 2020/1203](#) della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l'allegato I del [regolamento \(UE\) 2019/1021](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (GU L 270/1 del 18.08.2020)
- [Regolamento delegato \(UE\) 2020/1204](#) della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l'allegato I del [regolamento \(UE\) 2019/1021](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento nell'elenco del dicofol. (GU L 270/4 del 18.08.2020)
- Aggiunta colonna "deroghe" Allegato I Tabella POPs.
- Sostanza Octamethylcyclotetrasiloxane aggiunta nelle proposte.

Nella Rev. 1.0 del 15 Giugno 2020 del presente Documento, aggiunta 1 Sostanza nell'Allegato I parte A, in accordo con:

- [Regolamento delegato \(UE\) 2020/784](#) della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del [regolamento \(UE\) 2019/1021](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluorooctanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA. (GU L 188/1 del 15.06.2020)

Gli inquinanti organici persistenti (POP) sono sostanze organiche che persistono nell'ambiente, si accumulano negli organismi viventi e rappresentano un rischio per la nostra salute e l'ambiente. Possono essere trasportati dall'aria, dall'acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali, raggiungendo regioni in cui non sono mai stati prodotti o utilizzati. È necessaria una gestione internazionale dei rischi in quanto nessuna regione è in grado di gestire da sola i rischi presentati da queste sostanze.

I POPs rappresentano un pericolo per la salute delle presenti e future generazioni e per l'ambiente, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

I POPs e ve essere oggetto di campagne d'informazione su larga scala per accrescere sia il livello di cautela sia la comprensione da parte del pubblico delle ragioni alla base delle restrizioni e dei divieti.

I POPs sono disciplinati a livello mondiale dal Protocollo di Aarhus e dalla Convenzione di Stoccolma

Protocollo di Aarhus (1998) - Note

Il protocollo sugli inquinanti organici persistenti (POP) è adottato ad Aarhus (Danimarca) il 24 giugno 1998.

Si concentra su un elenco di 16 sostanze che sono state individuate secondo i criteri di rischio concordati. Le sostanze comprendono undici pesticidi, due prodotti chimici industriali e tre sottoprodotti / contaminanti. L'obiettivo finale è quello di eliminare eventuali scarichi, emissioni e perdite di POP.

Il protocollo vieta la produzione e l'uso di alcuni prodotti (aldrin, clordane, clordecone, dieldrin, endrin, hexabromobiphenyl, mirex e toxaphene). Altri sono programmati per l'eliminazione in una fase successiva (diclorodifeniltricloroetano (DDT), eptaclor, bifenili policlorurati (PCB), esaclorobenzene).

Il protocollo include disposizioni per la gestione dei rifiuti di prodotti che saranno vietati. Obbliga inoltre le Parti a ridurre le loro emissioni di diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed esaclorobenzene (HCB) al di sotto dei loro livelli nel 1990 (o un anno alternativo tra il 1985 e il 1995).

Per l'incenerimento di rifiuti urbani, pericolosi e sanitari, stabilisce valori limite specifici.

Nel 2001 è stata adottata la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, un trattato negoziato sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP).

Basandosi sul protocollo di Aarhus del 1998, la Convenzione di Stoccolma ha innalzato il profilo dei POP a livello globale.

Nel 2009, le Parti del Protocollo sui POP hanno adottato le decisioni [2009/1](#) e [2009/2](#) per modificare il Protocollo per includere sette nuove sostanze: esaclorobutadiene, ottabromodifenilettere, pentaclorobenzene, pentabromodifenilettere, perfluorooottano solfonati, naftaleni policlorurati e clorurati a catena corta.

Inoltre, le Parti hanno rivisto gli obblighi per DDT, eptaclor, hexachlorobenzene e PCB nonché i valori limite di emissione (ELV) per l'incenerimento dei rifiuti. Inoltre, al fine di facilitare la ratifica del protocollo da parte di paesi con economie in transizione, le parti hanno introdotto flessibilità per questi paesi in merito ai tempi di applicazione dei VLE e delle migliori tecnologie disponibili (BAT).

Infine, le Parti hanno adottato decisioni [2009/3](#) e [2009/4](#) per aggiornare le linee guida sulle BAT per controllare le emissioni di POP nell'allegato V e trasformarne parti in un [documento di orientamento](#), come indicato nell'allegato VII.

Le modifiche agli allegati V e VII sono entrate in vigore per la maggior parte delle Parti il 13 dicembre 2010.

In linea con l'articolo 14, paragrafo 3, l'entrata in vigore delle modifiche al testo del protocollo e ai suoi allegati I, II, III, IV, VI e VIII richiedono la ratifica di due terzi delle Parti.

Gli emendamenti secondo le decisioni [2009/1](#) (che modificano il testo e gli allegati I, II, III, IV, VI e VIII) e [2009/2](#) (che modificano gli allegati I e II) richiedono ratifiche separate. Tali modifiche non sono ancora entrate in vigore.

[Vedi Protocollo](#)

Convenzione di Stoccolma (2001) - Note

La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è stata adottata in una conferenza dei plenipotenziari il 22 maggio 2001 a Stoccolma, Svezia.

La convenzione è entrata in vigore il 17 maggio 2004, novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in relazione alla convenzione.

I firmatari sono 179, fra cui l'Unione europea.

L'articolo 18 della convenzione prevede la Conferenza delle Parti ad adottare procedure di arbitrato e conciliazione per governare la composizione delle controversie tra Parti della Convenzione.

Gli inquinanti organici persistenti danneggiano la salute dell'uomo e l'ambiente. La convenzione di Stoccolma si basa sul principio di precauzione e mira a garantire l'eliminazione sicura di tali sostanze, nonché riduzioni nella relativa produzione e uso.

Adozione UE

L'UE ha adottato la convenzione con la [Decisione 2006/507/CE](#) del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

Sintesi

La Convenzione di Stoccolma Approva la decisione dell'Unione europea (o meglio, della Comunità europea, quale era al momento dell'adozione) di prendere parte alla convenzione di Stoccolma.

Dà una definizione di inquinanti organici persistenti e stabilisce norme che ne regolano la produzione, l'importazione e l'esportazione. Richiede che i cittadini, i politici e l'industria chimica vengano informati dei rischi posti da tali sostanze.

Gli inquinanti organici persistenti

Gli inquinanti organici persistenti sono sostanze chimiche con determinate proprietà tossiche che resistono alla degradazione. Si accumulano negli organismi viventi, vengono trasportati dall'aria, dall'acqua e dalle specie migratorie e accumulate negli ecosistemi terrestri e acquatici.

L'inquinamento provocato dagli inquinanti organici persistenti è un problema transfrontaliero che richiede un'azione internazionale.

Ambito di applicazione

La convenzione riguarda prioritariamente 23 inquinanti organici persistenti prodotti sia intenzionalmente che non intenzionalmente (per esempio da fonti quali gli inceneritori di rifiuti).

Tali inquinanti sono: aldrin, clordano, clordecone, diclorodifeniltricloroetano (DDT), dieldrin, endrin, eptacloro, esabromodifenile, esabromociclododecano, composti del PFOS ottabromodifenil etere, esaclorobenzene (HCB), alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, lindano, mirex, acido perfluorottano sulfonato, i suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile, policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), bifenili policlorurati (PCB), endosulfano tecnico e relativi isomeri, tetrabromodifenil etere e pentabromodifenil etere e toxafene (**seguono altri, vedi a seguire**).

Attuazione

Tre organismi attuano la convenzione a livello internazionale:

- La conferenza delle parti: comprende tutti i firmatari e, nei casi opportuni, degli osservatori. Stabilisce norme sull'attuazione ed è responsabile delle principali decisioni.
- Il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti: composto da specialisti che esaminano le

proposte di aggiunta di nuove sostanze alla convenzione.

- Il segretariato: responsabile delle mansioni amministrative.

L'obiettivo è ridurre al minimo e, laddove possibile, eliminare la produzione non intenzionale e il rilascio di inquinanti organici persistenti. A tale scopo, i firmatari devono sviluppare piani d'azione e puntare all'uso di materiali, prodotti e processi sostitutivi.

La convenzione stabilisce la cessazione della produzione, dell'uso, dell'importazione e dell'esportazione degli inquinanti organici persistenti vietati.

Produzione, uso, importazione ed esportazione

Le parti devono sviluppare dei piani per adempiere ai propri obblighi ai sensi della convenzione. Ognuna di esse designa un punto di contatto nazionale per facilitare lo scambio di informazioni.

Principio di precauzione

Il "Principio di precauzione" è un approccio alla gestione del rischio in base al quale, qualora vi sia la possibilità che una determinata politica o azione possa causare danno ai cittadini o all'ambiente e qualora non vi sia ancora consenso scientifico sulla questione, la politica o l'azione in questione non dovrebbe essere perseguita.

[Vedi Convenzione](#)

L'attuazione del [Protocollo di Aarhus](#) e della [Convenzione di Stoccolma](#) nell'Unione europea è avvenuto mediante il [Regolamento \(UE\) 2019/1021](#) POPs, **entrato in vigore il 15 luglio 2019**.

Regolamento (UE) 2019/1021

Il [Regolamento \(UE\) 2019/1021](#) (**Nuovo regolamento POPs**) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169/45 del 25.06.2019).

Entrata in vigore: 15 luglio 2019

Il Regolamento **ha abrogato** il [regolamento \(CE\) n. 850/2004](#).




Fig. 1 - Attuazione Regolamento POPs

Il [Regolamento \(UE\) 2019/1021](#) mira a proteggere la salute umana e l'ambiente con specifiche misure di controllo che:

- vietano o limitano fortemente la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di inquinanti organici persistenti;
- riducono al minimo l'emissione nell'ambiente di POP costituiti da sottoprodotti industriali;
- fanno sì che le scorte di inquinanti organici persistenti soggetti a restrizioni siano gestite in sicurezza; e
- garantiscono lo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti costituiti o contaminati da POPs.

Le sostanze chimiche identificate come POPs comprendono:

- pesticidi (come il DDT);
- prodotti chimici industriali (come i bifenili policlorurati, che sono stati ampiamente utilizzati nelle apparecchiature elettriche); oppure
- sottoprodotti non intenzionali formati durante processi industriali, degradazione o combustione (come le diossine e i furani).

In base al regolamento POP, l'ECHA contribuisce a individuare e proporre nuovi POP da parte dell'UE alla convenzione di Stoccolma. Le informazioni fornite dagli Stati membri che recepiscono il regolamento sono ricevute e trattate dall'Agenzia e infine raccolte in una sintesi sull'Unione. L'ECHA presta inoltre il proprio sostegno nell'individuazione delle necessarie azioni future dell'UE per il piano di attuazione sui POP dell'Unione.

Sostanze attualmente elencate negli allegati pertinenti al regolamento (UE) 2019/1021 - POPs.

Sostanze elencate:

- **L'allegato I del regolamento è soggetto al divieto** (con esenzioni specifiche) di fabbricazione, immissione sul mercato e uso;
- **L'allegato II del regolamento è soggetto a restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso;**

- L'allegato III del regolamento è soggetto alle disposizioni sulla riduzione del rilascio; e
- L'allegato IV del regolamento è soggetto alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti.

Si noti che per alcune sostanze elencate nell'allegato I possono essere applicate esenzioni specifiche al divieto di utilizzazione, fabbricazione e immissione sul mercato.

Proposte di nuovi POP

Affinché una nuova sostanza sia inclusa nel regolamento POP, essa dev'essere inserita nell'elenco della convenzione di Stoccolma o nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti.

Qualsiasi membro della convenzione di Stoccolma, compresa l'UE, può presentare una proposta per aggiungere un nuovo inquinante organico persistente agli allegati della convenzione. Gli Stati membri dell'UE possono farlo trasmettendo le proprie proposte alla Commissione europea. Le proposte devono consentire di valutare le proprietà della sostanza rispetto ai criteri di controllo elencati nell'allegato D della convenzione.

Valutazione di nuove proposte

Il comitato di esame sui POP (POPRC), un organismo di esperti previsto dalla convenzione di Stoccolma, valuta le proposte presentate. Se giunge alla conclusione che tali proposte soddisfano i criteri di controllo, avvia una raccolta di informazioni su scala mondiale sugli ulteriori pericoli, rischi, impieghi ed esposizioni. Il POPRC utilizza queste informazioni per compilare un profilo di rischio secondo la definizione data nell'allegato E della convenzione.

Sulla scorta del profilo di rischio, il comitato di esame decide se è giustificata un'azione globale sulla sostanza in questione. Se decide di procedere con la proposta, il POPRC pubblica un invito a livello mondiale a fornire informazioni su possibili soluzioni di gestione dei rischi, alternative, considerazioni socioeconomiche e misure di gestione dei rischi esistenti. Tali informazioni vengono utilizzate dal POPRC per preparare la valutazione della gestione dei rischi secondo quanto disposto nell'allegato F della convenzione.

Nella fase finale il comitato valuta le informazioni e formula una raccomandazione alla conferenza delle parti sull'inserimento della sostanza nell'elenco della convenzione.

Programmazione e comunicazione delle informazioni

Gli Stati membri e l'Unione europea elaborano dei piani per l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione. Tali piani devono essere rivisti e aggiornati periodicamente.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a compilare una relazione sul controllo dell'adempimento dei loro obblighi e a presentarla all'ECHA. La relazione dev'essere trasmessa almeno ogni tre anni ma aggiornata annualmente qualora si rendano disponibili nuove informazioni.

Sulla base di tali informazioni, l'ECHA compila e pubblica una sintesi sull'Unione.

Elementi da includere nelle relazioni di monitoraggio


Informazioni sull'applicazione del regolamento POP, comprese le attività rivolte all'applicazione, le infrazioni e le sanzioni.

Informazioni provenienti da notifiche riguardanti le esenzioni dalle misure di controllo, le scorte e le deroghe alle misure di gestione dei rifiuti.

Informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni delle sostanze elencate nell'allegato III del regolamento POP.

Informazioni sui piani di attuazione nazionali. Dati di monitoraggio ambientale delle sostanze elencate nell'allegato III, parte A, del regolamento POP.

Numero delle Sostanze POPs ad oggi come riportate nel Regolamento:



(1) Allegato I e II - Fatto salvo l'articolo 4 del [Regolamento \(UE\) 2019/1021](#)

(2) Allegato III - Elenco delle sostanze soggette a disposizioni in materia di riduzione dei rilasci (Articolo 6 Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci [Regolamento \(UE\) 2019/1021](#))

(3) Allegato IV - Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti (Articolo 7 Gestione dei rifiuti [Regolamento \(UE\) 2019/1021](#))

(4) **Aggiunta 1 Sostanza 15.06.2020 (Totale 27)**
[Regolamento delegato \(UE\) 2020/784](#) della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del [regolamento \(UE\) 2019/1021](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluorottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA. (GU LI 188/1 del 15.06.2020)

(5) **Aggiunta 1 Sostanza 18.08.2020 (Totale 28)**
[Regolamento delegato \(UE\) 2020/1203](#) della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l'allegato I del [regolamento \(UE\) 2019/1021](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (GU L 270/1 del 18.08.2020)


(6) **Modifica alla Deroga (vedi nota N tabella a seguire) Sostanza 6**
[Regolamento delegato \(UE\) 2020/1204](#) della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l'allegato I del [regolamento \(UE\) 2019/1021](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento nell'elenco del dicofol. (GU L 270/4 del 18.08.2020)

Modifiche degli allegati

Qualsiasi proposta di modifica della convenzione deve essere adottata per consenso di tutte le parti. In ultima istanza, qualora non si raggiunga un accordo, la maggioranza di tre quarti può approvare le modifiche.

Le modifiche al protocollo per l'inclusione di nuove sostanze negli allegati devono essere adottate consensualmente dalle parti.

L'ECHA coadiuva la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione di nuovi POP e svolge consultazioni pubbliche durante il processo d'identificazione.



* Il profilo di rischio e la valutazione della gestione dei rischi sono preparati nel periodo che intercorre tra una riunione e l'altra del comitato, che si svolgono una volta l'anno (settembre/ottobre). Il POPRC può adottare una decisione sul progetto di profilo di rischio e sul progetto di valutazione della gestione dei rischi nel corso di una prima riunione, ma in alcuni casi può decidere di rimandarla alla riunione dell'anno successivo, protraendo così il processo di adozione.

** Le riunioni della conferenza delle parti (COP) hanno luogo ogni due anni nei mesi di aprile/maggio.

*** Le modifiche degli allegati della convenzione entrano in vigore un anno dopo la data di comunicazione della loro adozione da parte del depositario. Solitamente, le notifiche del depositario (CN) sono emesse circa sei mesi dopo l'adozione delle modifiche da parte della COP.

Sostanze attualmente elencate negli allegati pertinenti al regolamento (UE) 2019/1021 - POPs.

Sostanze elencate:

- L'allegato I del regolamento è soggetto al divieto (con esenzioni specifiche) di fabbricazione, immissione sul mercato e uso;
- L'allegato II del regolamento è soggetto a restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso;
- L'allegato III del regolamento è soggetto alle disposizioni sulla riduzione del rilascio; e
- L'allegato IV del regolamento è soggetto alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti.

Si noti che per alcune sostanze elencate nell'allegato I possono essere applicate esenzioni specifiche al divieto di utilizzazione, fabbricazione e immissione sul mercato.

n.	Nome della sostanza	CE	CAS	Deroga / Osservazioni Allegato I (N)	Allegato
01	Tetrabromodifeniletere C 12 H 6 Br 4 O	254-787-2 (e altri)	40088-47-9 (e altri)	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al tetrabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).</p> <p>2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.</p> <p>3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).</p> <p>4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti tetrabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p>	I, IV
02	Pentabromodifeniletere C 12 H 5 Br 5 O	251-084-2 (e altri)	32534-81-9 (e altri)	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).</p> <p>2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.</p> <p>3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature</p>	I, IV

				<p>elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.</p> <p>4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti pentabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p>	
03	Esabromodifeniletere C 12 H 4 Br 6 O	253-058-6 (e altri)	36483-60-0 (e altri)	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).</p> <p>2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.</p> <p>3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.</p> <p>4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti esabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p>	I, IV
04	Eptabromodifeniletere C 12 H 3 Br 7 O	273-031-2 (e altri)	68928-80-3 (e altri)	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).</p> <p>2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.</p> <p>3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.</p> <p>4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti eptabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p>	I, IV
05	Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)	214-604-9	1163-19-5	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al decaBDE presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).</p> <p>2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE,</p>	I, IV

				<p>l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.</p> <p>3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del decaBDE per i seguenti scopi, a condizione che gli Stati membri riferiscano alla Commissione entro il dicembre 2019 in conformità della convenzione: a) per la produzione di aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, fino al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, fino al 2 marzo 2027;</p> <p>b) per la produzione di ricambi per:</p> <p>i) aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, prodotti anteriormente al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, prodotti anteriormente al 2 marzo 2027 fino al termine del ciclo di vita di tali aeromobili;</p> <p>ii) veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prodotti prima del 15 luglio 2019, fino al 2036 o fino al termine del ciclo di vita di tali veicoli a motore, se precedente.</p> <p>c) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.</p> <p>4. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 2, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all'uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie:</p> <p>a) applicazioni dell'apparato propulsore e applicazioni sotto il cofano, quali i cavi di massa e i cavi di interconnessione della batteria, i tubi dell'impianto mobile di condizionamento dell'aria (MAC), i gruppi propulsori, le boccole del collettore di scappamento, l'isolamento sotto il cofano, i fasci di cablaggio sotto il cofano (cablaggio del motore, etc.), i sensori di velocità, i tubi, i moduli di ventilazione e i sensori di detonazione;</p> <p>b) applicazioni relative al sistema di alimentazione del carburante, quali i tubi per carburante, i serbatoi e i serbatoi sotto scocca; c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell'air-bag, i tessuti e i rivestimenti dei sedili, solo se pertinenti per l'air-bag e gli air-bag (frontali e laterali);</p> <p>5. È autorizzata l'utilizzazione di articoli già in uso prima del 15 luglio 2019 contenenti decaBDE. A tali articoli si applica l'articolo</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. 6. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, gli articoli in cui è utilizzato il decaBDE è identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita.</p> <p>7. Sono consentiti la commercializzazione e l'uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 2 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 2, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.</p> <p>8. Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende:</p> <p>a) un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'ICAO o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;</p> <p>b) un aeromobile militare.</p>	
06 (3)	<p>Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)</p> <p>$C_8 F_{17} SO_2 X$</p> <p>(X = OH, sale metallico (O-M +), alogenuro, ammidi e altri derivati inclusi i polimeri)</p>	<p>206-200-6</p> <p>216-887-4</p> <p>217-179-8</p> <p>220-527-1</p> <p>223-980-3</p> <p>246-262-1</p> <p>249-415-0</p> <p>249-644-6</p> <p>250-665-8</p> <p>260-375-3</p> <p>274-460-8</p> <p>-</p> <p>(e altri)</p>	<p>307-35-7</p> <p>1691-99-2</p> <p>1763-23-1</p> <p>2795-39-3</p> <p>4151-50-2</p> <p>24448-09-7</p> <p>29081-56-9</p> <p>29457-72-5</p> <p>31506-32-8</p> <p>56773-42-3</p> <p>70225-14-8</p> <p>251099-16-8</p> <p>(e altri)</p>	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presente in sostanze o in miscele in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presenti in prodotti semifiniti o in articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è inferiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 µg/m² del materiale rivestito. 3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p> <p>4. Se la quantità rilasciata nell'ambiente è limitata al massimo, la fabbricazione e l'immissione sul mercato sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l'uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. La Commissione riesamina la necessità di una proroga della deroga per l'uso in questione dei PFOS per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025 purché entro il 7 settembre 2024 gli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti per</p>	I, IV

				<p>eliminare i PFOS e giustificino il persistere della necessità di tale uso.</p> <p>Se tale deroga riguarda la produzione o l'uso in impianti ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), si applicano le pertinenti migliori tecniche disponibili per la prevenzione o la massima riduzione delle emissioni di PFOS descritte nelle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/1/CE. Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti le modalità d'uso e le sostanze e tecnologie alternative più sicure, la Commissione riesamina la deroga di cui al secondo comma in modo che:</p> <p>a) l'uso dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l'uso di alternative più sicure diventi tecnicamente ed economicamente praticabile;</p> <p>b) una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative prese per individuare tali alternative;</p> <p>c) i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.</p> <p>5. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono usate come metodi di prova analitici per dimostrare che le sostanze, le miscele e gli articoli sono conformi ai punti 1 e 2. In alternativa alle norme CEN, è possibile usare qualsiasi altro metodo analitico che in base a prove fornite dall'utilizzatore abbia un'efficacia equivalente.</p>	
07	DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil)etano]	200-024-3	50-29-3	---	I, IV
08	Clordano	200-349-0	57-74-9	---	I, IV
09	Esaclorocicloesani, compreso il lindano	200-401-2 206-270-8 206-271-3 210-168-9	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1	---	I, IV
10	Dieldrina	200-484-5	60-57-1	---	I, IV
11	Endrina	200-775-7	72-20-8	---	I, IV
12	Eptacloro	200-962-3	76-44-8	---	I, IV

13	Endosulfan	204-079-4	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.	I, IV
14	Esaclorobenzene	204-273-9	118-74-1	---	I, III, IV
15	Clordecone	205-601-3	143-50-0	---	I, IV
16	Aldrina	206-215-8	309-00-2	---	I, IV
17	Pentaclorobenzene	210-172-0	608-93-5	---	I, III, IV
18	Bifenili policlorurati (PCB)	215-648-1 (e altri)	1336-36-3 (e altri)	Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati. Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm ³ , nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.	I, III, IV
19	Mirex	219-196-6	2385-85-5	---	I, IV
20	Toxafene	232-283-3	8001-35-2	---	I, IV
21	Esabromobifenile	252-994-2	36355-01-8	---	I, IV
22	1 Esabromociclododecano Per «esabromociclododecano» si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10- esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta- esabromociclododecano; e gammaesabromociclododecano	247-148-4 221-695-9 - - -	25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente in sostanze, miscele, articoli o come componenti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il 22 marzo 2019. 2. Possono continuare a essere impiegati gli articoli di polistirene espanso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 21 febbraio 2018, a norma del regolamento (UE) 2016/293 (5) della Commissione e della decisione di esecuzione 2016/C 12/06 (6) della Commissione, e gli articoli di polistirene estruso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 23 giugno 2016. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. 3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso immesso sul mercato dopo il 23 marzo 2016, in cui sia stato usato	I, IV

				esabromociclododecano è identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita.	
23	Esaclorobutadiene	201-765-5	87-68-3	1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.	I, III, IV
24	Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri	201-778-6 (e altri)	87-86-5 (e altri)	---	I
25	Naftaleni policlorurati	274-864-4 (e altri)	70776-03-3 (e altri)	1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.	I, III, IV
26	Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP)	287-476-5	85535-84-8	1. In deroga a quanto sopra, si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso. 2. L'uso è consentito per quanto concerne: a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o anteriormente; e b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente. 3. Agli articoli di cui al punto 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.	I, IV
27	Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD / PCDF)	---	---	---	III, IV
28	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	---	---	---	III
29 (1)	Acido perfluorooctanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA "Acido perfluorooctanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA" indica quanto segue: (i) acido perfluorooctanoico, incluso uno qualsiasi dei suoi isomeri ramificati; (ii) i suoi sali; (iii) Composti correlati al PFOA che, ai fini della Convenzione, sono tutte le sostanze che degradano al PFOA, comprese tutte le sostanze (compresi sali e polimeri) aventi un gruppo perfluoroepitilico lineare o ramificato con la frazione (C 7 F 15) C come una delle gli elementi strutturali.	335-67-1 e altri	206-397-9 e altri	1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA o di uno qualsiasi dei suoi sali pari o inferiore a 0,025 mg / kg (0,000025% in peso) se presenti nelle sostanze, miscele o articoli. 2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di ogni singolo composto collegato al PFOA o ad una combinazione di composti correlati al PFOA pari o inferiore a 1 mg / kg (0,0001% di peso) dove sono presenti in sostanze, miscele o articoli. 3. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg / kg (0,002% in peso) quando sono presenti in una sostanza da utilizzare come intermedio isolato trasportato ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che soddisfa le condizioni rigorosamente controllate	I

<p>I seguenti composti non sono inclusi come composti correlati al PFOA:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) C₈F₁₇-X, dove X = F, Cl, Br; (ii) fluoropolimeri coperti da CF₃[CF₂]_n-R', dove R' = qualsiasi gruppo, n > 16; (iii) acidi carbossilici perfluoroalchilici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con ≥ 8 carboni perfluorurati; (iv) acidi perfluoroalcano solfonici e acidi perfluoro fosfonici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con ≥ 9 carboni perfluorurati; (v) acido perfluoroottano solfonico e suoi derivati (PFOS), elencati nel presente allegato. 			<p>di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) af), di detto regolamento per la produzione di fluorochimici con una catena di carbonio uguale o inferiore a 6 atomi. Tale esenzione sarà riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022.</p> <p>4. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg / kg (0,0001% in peso) se presenti in politetrafluoroetilene (PTFE) micropolveri prodotti mediante irradiazione ionizzante fino a 400 chilogrammi o mediante degradazione termica, nonché in miscele e articoli per usi industriali e professionali contenenti micropolveri di PTFE. Tutte le emissioni di PFOA durante la produzione e l'uso di micropolvere in PTFE devono essere evitate e, se non possibile, ridotte il più possibile. Tale esenzione sarà riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022.</p> <p>5. A titolo di deroga, la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del PFOA, i suoi sali e i composti correlati al PFOA sono consentiti per i seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (un) fotolitografia o processi di incisione nella produzione di semiconduttori, fino al 4 luglio 2025; (B) rivestimenti fotografici applicati ai film, fino al 4 luglio 2025; (C) tessuti per idrorepellenza e idrorepellenza per la protezione dei lavoratori da liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e sicurezza, fino al 4 luglio 2023; (D) dispositivi medici invasivi e impiantabili, fino al 4 luglio 2025; (E) fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di: <ul style="list-style-type: none"> (io) membrane filtranti per gas ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione, membrane filtranti per acqua e membrane per tessuti medici; (Ii) attrezzatura dello scambiatore di calore dei rifiuti industriali, (Iii) sigillanti industriali in grado di prevenire perdite di composti organici volatili e particolati PM_{2,5}; fino al 4 luglio 2023. <p>6. A titolo di deroga, l'uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati al PFOA è consentito nella schiuma antincendio per la soppressione del vapore di combustibile liquido e il fuoco di combustibile liquido (incendi di classe B) già installati in sistemi, compresi i sistemi mobili e fissi, fino al 4 luglio 2025, fatte salve le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (un) la schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA non devono essere utilizzati per l'addestramento; (B) la schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA non deve essere utilizzata per le prove a meno che non siano contenute tutte le emissioni; 	
---	--	--	---	--

				<p>(C) a partire dal 1o gennaio 2023, gli usi di schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA sono consentiti solo in siti in cui possono essere contenuti tutti i rilasci;</p> <p>(D) Le scorte di schiuma antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA sono gestite conformemente all'articolo 5.</p> <p>7. A titolo di deroga, è consentito l'uso del bromuro di perfluorooctyl contenente ioduro di perfluorooctyl allo scopo di produrre prodotti farmaceutici, soggetto a revisione e valutazione da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2026, successivamente ogni quattro anni e entro il 31 dicembre 2036.</p> <p>8 È consentito l'uso di articoli già in uso nell'Unione prima del 4 luglio 2020 contenenti PFOA, suoi sali e / o composti correlati al PFOA. L'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma si applicano in relazione a tali articoli.</p> <p>9. In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati fino al 3 dicembre 2020 ai seguenti fini: (un) dispositivi medici diversi da quelli impiantabili, nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 (* 1) ; (B) inchiostri da stampa in lattice; (C) nano-rivestimenti al plasma.</p>	
30 (2)	Dicofol	115-32-2	204-082-0	---	I

(1) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

(2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1). (4) Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).

(5) Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 10 marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).

(6) GU C 10 del 13.1.2016, pag. 3. (7) Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro

(7) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.»

Tabella 1 - Sostanze attualmente elencate negli allegati pertinenti al regolamento (UE) 2019/1021 – POPs / Note di aggiornamento.

(N) Per eventuali Note nella colonna, vedere in calce alla tabella o testo Regolamento o Regolamenti delegati.

(1) Aggiunta 1 Sostanza Allegato I (29 sostanze su un totale di 29 Allegato I + II + II + IV)

Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del [regolamento \(UE\) 2019/1021](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluorooctanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA. (GU LI 188/1 del 15.06.2020)

(2) Aggiunte 1 Sostanze Allegato I (30 sostanze su un totale di 30 Allegato I + II + II + IV)

Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l'allegato I del [regolamento \(UE\) 2019/1021](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento nell'elenco del dicofol. (GU L 270/4 del 18.08.2020)

(3) Modifica alla Deroga Colonna N

Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l'allegato I del [regolamento \(UE\) 2019/1021](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (GU L 270/1 del 18.08.2020)

Vedi allegati suddivisi in calce alla news

Elenco delle sostanze proposte come POPs

A seguire elenco di tutte le sostanze chimiche in preparazione per la loro potenziale inclusione nella Convenzione di Stoccolma e il loro stato.

L'elenco offre una panoramica dello stato di avanzamento delle proposte presentate dalla Commissione a nome dell'UE. La tabella copre le fasi principali del processo dalla preparazione di un progetto di proposta, all'adozione del profilo di rischio e alla valutazione della gestione del rischio da parte del comitato di revisione POP (POPRC) e l'elenco delle sostanze nella convenzione e nel regolamento POP. L'elenco fornisce anche una panoramica dello stato di avanzamento delle proposte presentate da altre parti della convenzione di Stoccolma dalla pubblicazione della proposta da parte del segretariato della convenzione all'adozione del profilo di rischio e alla valutazione della gestione del rischio da parte del POPRC e l'elenco della sostanza in la Convenzione e il regolamento POP.

L'ECHA sostiene la Commissione e gli Stati membri nell'identificazione di nuovi POP e procede a consultazioni pubbliche durante il processo di identificazione delle sostanze che sono state proposte dalla Commissione.

Nome chimico / di gruppo	EC	CAS	Stato	Inviato	Adottato	Atto	Doc.
2-(2H-benzotriazol-2-il) -4,6-ditertpentilfenolo (UV-328)	247-384-8	25973-55-1	Proposta presentata alla Convenzione	Svizzera	NO	---	
Dechlorane plus	-	-	Profilo di rischio in fase di sviluppo	Norvegia	NO	---	
Methoxychlor	200-779-9	72-43-5	Profilo di rischio in fase di sviluppo	Commissione a nome dell'UE	NO	---	
Dicofol	204-082-0	115-32-2	Elencato ai sensi della Convenzione di Stoccolma	Commissione a nome dell'UE	SI 07.09.2020	Regolamento delegato (UE) 2020/1204	Rev. 2.0
Acido perfluorottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA	206-397-9 (e altri)	335-67-1 (e altri)	Elencato ai sensi della Convenzione di Stoccolma	Commissione a nome dell'UE	SI 05.07.2020	Regolamento delegato (UE) 2020/784	Rev. 1.0
Acido perfluoroesano solfonico (PFHxS), suoi sali e composti correlati a PFHxS	206-587-1 (e altri)	355-46-4 (e altri)	Consigliato per essere inserito nell'elenco ai sensi della Convenzione di Stoccolma	Norvegia	NO	---	
Octamethylcyclotetrasiloxane	209-136-7	556-67-2	Proposta - In sviluppo	Commissione a nome dell'UE	NO	---	Rev. 2.0

[Regolamento \(UE\) 2019/1021](#)

...

Articolo 1 Obiettivo e oggetto

Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, l'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati. Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «immissione in commercio»: l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 12), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 2) «articolo»: un articolo quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 3) «sostanza»: una sostanza quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 4) «miscela»: una miscela quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 5) «fabbricazione»: la fabbricazione quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 6) «uso»: l'uso quale definito all'articolo 3, punto 24), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 7) «importazione»: l'importazione quale definita all'articolo 3, punto 10), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 8) «rifiuto»: un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;
- 9) «smaltimento»: lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE;
- 10) «recupero»: il recupero di materia quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE;
- 11) «prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso»: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza («sintesi») e quando la fabbricazione del prodotto intermedio e la sintesi di una o più altre sostanze a partire da tale prodotto intermedio avvengono all'interno dello stesso sito, da parte di uno o più soggetti giuridici, in condizioni rigorosamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita;
- 12) «contaminante non intenzionale in tracce»: il livello di una sostanza presente accidentalmente in quantità minima, inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell'applicazione;
- 13) «scorte»: le sostanze, le miscele o gli articoli accumulati dal detentore e che sono costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II o che contengono tali sostanze.

Articolo 3 Controllo della fabbricazione, dell'immissione in commercio e dell'uso, e inserimento di sostanze nell'elenco

1. Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I,

sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4.

2. La fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, sono soggetti a limitazioni, fatto salvo l'articolo 4.

3. Nel quadro dei regimi di valutazione e di autorizzazione delle sostanze, nuove o già esistenti, in base alla pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dei criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, della convenzione e adottano adeguate misure per controllare le sostanze esistenti e per prevenire la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di nuove sostanze che presentano caratteristiche dei POP.

4. Nel preparare una proposta destinata al Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE per l'inserimento di una sostanza nell'elenco conformemente alle disposizioni della convenzione, la Commissione si avvale del supporto dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche («Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c). Le autorità competenti degli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di inserimento nell'elenco. Nelle fasi successive della procedura di inserimento nell'elenco, l'Agenzia fornisce sostegno alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).

5. In tutte le fasi della procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione e l'Agenzia collaborano con le autorità competenti degli Stati membri e le informano.

6. I rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o che ne sono contaminati, sono disciplinati dall'articolo 7.

Articolo 4 Deroghe alle misure di controllo

1. L'articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:

- a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
- b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I o II.

2. Se una sostanza è aggiunta nell'allegato I o II dopo il 15 luglio 2019, l'articolo 3 non si applica per un periodo di sei mesi se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data. L'articolo 3 non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e l'Agenzia non appena vengono a conoscenza di articoli di cui al primo e al secondo comma. Se la Commissione è informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l'esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione.

3. Se una sostanza figura nella parte A dell'allegato I o nella parte A dell'allegato II, gli Stati membri che intendono autorizzare, fino alla scadenza del termine specificato nell'allegato pertinente, la fabbricazione e l'uso della sostanza in oggetto come prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, ne informano il segretariato della convenzione. Tale notificazione può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:

- a) dietro richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, nell'allegato pertinente è stata inserita un'annotazione, mediante un atto delegato adottato a norma del quarto comma;
- b) il fabbricante dimostra all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che il processo produttivo trasformerà la sostanza in una o più sostanze diverse che non presentano le caratteristiche di un POP, garantendo che la sostanza sia rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita;
- c) il fabbricante dimostra all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che la sostanza è un prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso e che l'uomo o l'ambiente non saranno prevedibilmente esposti a quantitativi rilevanti della sostanza nel corso della produzione e dell'uso della sostanza stessa;
- d) il fabbricante fornisce allo Stato membro informazioni sulla fabbricazione totale, effettiva o stimata, e

sull'uso della sostanza in oggetto, nonché sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, specificando la quantità di POP non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nella sostanza, nella miscela o nell'articolo finale.

Entro un mese dalla presentazione della notifica al segretariato della convenzione, lo Stato membro procede alla notificazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia e include informazioni sulla fabbricazione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza in oggetto, nonché informazioni sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, specificando la quantità di POP non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nella sostanza, nella miscela o nell'articolo finale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare gli allegati I e II inserendo espressamente annotazioni secondo cui possono essere consentiti la fabbricazione e l'uso, come prodotto intermedio in un sistema chiuso e limitato al sito, di una sostanza elencata nella parte A dell'allegato pertinente, e di modificare i termini in tali annotazioni qualora, previa nuova notificazione dello Stato membro interessato al segretariato della convenzione, a norma di quest'ultima siano consentiti per un ulteriore periodo, in forma espressa o tacita, la fabbricazione e l'uso della sostanza in oggetto.

4. I rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o che ne sono contaminati, sono disciplinati dall'articolo 7.

Articolo 5 Scorte

1. Il detentore di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II di cui l'uso non è consentito, o contenenti tali sostanze, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7.

2. Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Dette informazioni sono trasmesse entro dodici mesi dalla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili alla sostanza in questione, a seconda di quale data sia occorsa prima per il detentore, e dalle pertinenti modifiche all'allegato I o II, e successivamente ogni anno, fino alla scadenza del termine indicato nell'allegato I o II in merito alla limitazione dell'uso. Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

3. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell'uso e della gestione delle scorte oggetto della notificazione.

Articolo 6 Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 850/2004, a seconda di quale data sia occorsa per prima, gli Stati membri preparano, e successivamente mantengono, inventari dei rilasci in atmosfera, nelle acque e nel suolo delle sostanze elencate nell'allegato III, conformemente ai loro obblighi ai sensi della convenzione e del protocollo.

2. Ogni Stato membro comunica, alla Commissione, all'Agenzia e agli altri Stati membri, nell'ambito dei piani di attuazione nazionali istituiti a norma dell'articolo 9, il proprio piano d'azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto prima, i rilasci complessivi delle sostanze elencate nell'allegato III, quali registrati nell'inventario stilato conformemente agli obblighi assunti ai sensi della convenzione. Al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell'allegato III, i piani d'azione includono misure volte a promuovere lo sviluppo di sostanze, miscele, articoli e processi sostitutivi o modificati e, se del caso, ne esige l'uso.

3. Nell'esaminare le proposte di costruzione di nuovi impianti o di modifiche significative di impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III, gli Stati membri

considerano in via prioritaria processi, tecniche o pratiche alternativi che hanno vantaggi analoghi ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell'allegato III, senza pregiudizio della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 7 Gestione dei rifiuti

1. Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV.

2. Nonostante la direttiva 96/59/CE del Consiglio, i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento, o che la contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1 dell'allegato V del presente regolamento, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP. Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma.

3. Sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV.

4. In deroga al paragrafo 2:

a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell'allegato IV;

b) uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nella parte 2 dell'allegato V, che contengono una sostanza elencata nell'allegato IV o ne sono contaminati fino ai valori limite di concentrazione indicati nella parte 2 dell'allegato V, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati nella parte 2 dell'allegato V, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

i) il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di POP, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l'opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l'autorità competente abbia quindi autorizzato l'operazione alternativa;

ii) il detentore interessato abbia fornito all'autorità competente informazioni sul tenore di POP dei rifiuti;

iii) l'operazione sia conforme alla pertinente legislazione dell'Unione e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 5;

iv) lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri, l'Agenzia e la Commissione dell'autorizzazione e dei motivi che la giustificano.

5. La Commissione può, se del caso e tenendo conto degli sviluppi tecnici e degli orientamenti e delle decisioni internazionali pertinenti, nonché delle eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dall'autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell'allegato V, adottare atti di esecuzione concernenti l'attuazione del presente articolo. In particolare, la Commissione può definire il formato delle informazioni che gli Stati membri devono presentare in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iv). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo e la tracciabilità, conformemente all'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE, dei rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento o che ne sono contaminati.

...

ALLEGATO I

Parte A Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione

...

Parte B Sostanze inserite solo nel protocollo

...

**ALLEGATO II
ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A LIMITAZIONI**

...

**ALLEGATO III
ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI**

ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

...

**ALLEGATO V
GESTIONE DEI RIFIUTI**

...

**Parte 1
Smaltimento e recupero ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2**

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.

D9	Trattamento fisico-chimico
D10	Incenerimento a terra
R1	Impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB
R4	Riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell'acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva.

(1) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Sono autorizzate le operazioni di pretrattamento prima della distruzione o della trasformazione irreversibile, conformemente alla presente parte dell'allegato, purché una sostanza di cui all'allegato IV che sia stata isolata dai rifiuti durante la fase di pretrattamento sia successivamente smaltita conformemente alla presente parte dell'allegato.

Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di un siffatto pretrattamento o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente alla presente parte dell'allegato.

**Parte 2
Rifiuti e operazioni cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b)**

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti

specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE (1). È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell'allegato, a condizione che la sostanza elencata nell'allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell'allegato.

(1) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

...

ALLEGATO VI

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Segue (Vedi allegati I, II, III, IV, V nella news)

Fonti

[Regolamento \(UE\) 2019/1021](#)
ECHA

Collegati

[Regolamento delegato \(UE\) 2020/1203](#)
[Regolamento delegato \(UE\) 2020/1204](#)
[Regolamento delegato \(UE\) 2020/784](#)
[Regolamento \(UE\) 2019/1021](#)
[La Convenzione di Stoccolma: Inquinanti organici persistenti](#)
[Protocollo di Aarhus \(POPs\)](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto	Autore
2.0	18.08.2020	Regolamento delegato (UE) 2020/1203 Regolamento delegato (UE) 2020/1204 Aggiunta colonna "deroghe" Allegato I Octamethylcyclotetrasiloxane in proposta	Certifico Srl
1.0	15.06.2020	Regolamento delegato (UE) 2020/784	Certifico Srl
0.0	07.03.2020	---	Certifico Srl

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2020
 ©Copia autorizzata Abbonati
 ID 10321 | 18.08.2020
 Permalink: <https://www.certifico.com/id/10321>
[Policy](#)

